

ENTI NON COMMERCIALI

Il ruolo effettivo ricoperto dal socio fa scattare la responsabilità

di **Marco Bargagli**

A fronte delle **irregolarità fiscali constatate a carico di un'associazione** per l'**omesso versamento delle ritenute operate sui compensi corrisposti a soggetti terzi**, la **responsabilità dei soci** va attentamente valutata in relazione alle **attività svolte** e ai **ruoli effettivamente esercitati**, risultando **irrilevante l'incarico formalmente attribuito alla persona fisica** (ad esempio, essere titolare di una **determinata carica in seno all'ente**).

Tali **importanti spunti ermeneutici e i correlati principi di diritto** sono stati diramati dalla **suprema Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 1489 del 21.01.2019](#), che si è espressa proprio in relazione ai **profili di responsabilità dei soci di un'associazione**, richiamando anche la **normativa sostanziale di riferimento** in *subiecta materia*.

Sullo specifico punto, ai sensi dell'[articolo 38 cod. civ.](#):

- per le **obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione** i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune;
- **delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.**

Ciò posto, i fatti in causa prendevano le mosse da **un avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna con il quale l'Ufficio Finanziario **ingiungeva il pagamento** nei confronti dei due soci - per l'**omesso versamento delle ritenute fiscali** operate sui **compensi erogati a terzi** - ritenuti i **responsabili solidali** dell'obbligazione tributaria, ai sensi del richiamato [articolo 38 cod. civ.](#)

In merito, le citate **persone fisiche** erano rispettivamente **soci e componenti del consiglio direttivo di un'associazione non riconosciuta**.

In sede di appello il giudice di merito **accoglieva il ricorso presentato dai contribuenti**, tenuto conto che **non era stata fornita indicazione e prova del fatto** che i **comportamenti omissivi** erano stati **posti in essere dai ricorrenti**, non essendo sufficiente la **mera sussistenza di un incarico direttivo gestionale nell'ambito della associazione in questione**.

Avverso la sentenza emessa da parte del giudice del gravame, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione rilevando che, **in materia di associazioni non riconosciute**, rispondono per i debiti d'imposta che sorgono *ex lege* i **soggetti che, in forza del ruolo rivestito, hanno diretto la complessiva gestione associativa in un determinato periodo**.

Tutto ciò premesso, gli Ermellini hanno **rigettato la tesi espressa da parte dell'Amministrazione finanziaria** tenuto conto che:

- come già chiarito in passato dalla stessa Corte di cassazione la **responsabilità personale e solidale prevista dall'[articolo 38, comma 2, cod. civ.](#)**, per colui che **agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione**, bensì **all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi**;
- chi **invoca in giudizio tale responsabilità** ha l'onere di provare la **concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente** ([Corte di cassazione, sentenze n. 8752/2017](#), 8188/2014, n. 26290/2007).

Nel caso esaminato, infatti, la circostanza che i ricorrenti **fossero componenti del consiglio direttivo dell'associazione** avrebbe potuto indurre - *prima facie* - a ritenere che gli stessi avessero concorso a decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori per l'associazione.

Tuttavia, proprio a parere della **Giurisprudenza espressa in sede di legittimità**, è necessario che **di tale circostanza venga fornita prova da parte dell'Amministrazione**.

Di contro, in linea con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata, la suprema Corte ha concordemente rilevato che **tale prova non era stata fornita** da parte dell'Ufficio finanziario, significando che **non era sufficiente la mera rappresentanza dell'associazione** né la **conoscenza della gestione economico finanziaria dell'associazione** e, infine, neppure la partecipazione ad una riunione del consiglio direttivo nel 2009 per l'approvazione del rendiconto del 2008.

Sul punto i **Giudici di piazza Cavour** hanno rilevato che **per i debiti d'imposta**, i quali **non sorgono** su base negoziale, ma "*ex lege*" al verificarsi del relativo presupposto, è **chiamato a rispondere solidalmente** tanto **per le sanzioni pecuniarie** quanto **per il tributo non corrisposto** il soggetto che, in **forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato**, "*fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura*".

In buona sostanza, nel caso di specie:

- la **partecipazione al consiglio direttivo**, da parte dei ricorrenti, è avvenuta nel 2009 ma solo per **l'approvazione del rendiconto per l'anno 2008**;
- **non risulta un'effettiva permanenza** nella carica degli stessi per tutto il 2009 (anno cui esclusivamente si riferisce l'accertamento), **né una loro partecipazione ad ulteriori riunioni nel corso di tale anno**;
- l'unica loro partecipazione, come detto, riguarda il **rendiconto per l'anno 2008** ossia un

periodo **del tutto estraneo** alla **gestione dell'anno 2009**, che tuttavia assume **peculiare rilevanza** per il caso risolto dai giudici.



OneDay Master

**LE NUOVE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO E LE
RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI NELLA CRISI E NELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)